

Il Decreto-legge cd. “Omnibus” è legge: pubblicato in gazzetta ufficiale la legge 113

Sulla gazzetta Ufficiale n. 236 del 8/10/2024 è pubblicata la legge 113 di conversione del DL meglio conosciuto come decreto “Omnibus” recante, “**Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico**”.

Tra le numerose misure di carattere economico e fiscale, di proroga di termini normativi, la legge contiene anche misure in ambito sanitario e sociale. Nel riportare una breve sintesi degli articoli, non possiamo esimerci da alcune valutazioni sulle misure che la legge contiene, nell’articolato.

Considerazioni

L’articolo 1 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica), *evidenziamo che la precarietà temporale delle misure di vantaggio, rappresenti un disincentivo, agli investimenti privati. Occorre dare efficacia alla misura, passando dalla sua consueta proroga annuale, a un intervento strutturale coerente con l’orizzonte progettuale delle imprese per favorire la realizzazione di progetti complessi e di importi elevati. Così come riteniamo del tutto inadeguata la previsione di circoscrivere a 4 mesi (15 luglio-15 novembre) l’arco temporale in cui poter sostenere gli investimenti nel mezzogiorno. Con questa misura, a nostro parere, si perde ancora una volta l’occasione di azzerare le incertezze normative e regolamentari che potrebbero provocare disorientamento fra gli investitori, far inceppare le procedure progettuali già avviate nelle regioni della ZES e, persino, aprire le porte a un contenzioso fra lo Stato e le imprese.*

L’articolo 2 bis (Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti), *ripropone la logica dei bonus e misure una tantum, frammentando le risorse già limitate e riducendo, quindi, l’efficacia dell’intervento. Questa misura solleva dubbi in termini di equità, utilità e inclusività. In particolare, il bonus esclude diversi gruppi: genitori single, spesso donne con redditi più bassi e a rischio di povertà, genitori separati che, pur obbligati a sostenere economicamente i figli, non possono accedere al beneficio se questi non risiedono con loro. Inoltre, consideriamo che il requisito del matrimonio che esclude coppie conviventi non sposate, sia un’imposizione ideologica che crea ulteriori disparità escludendo come sempre, chi ne ha più bisogno come per esempio indigenti e incapienti. Ci permettiamo sommariamente di evidenziare che neanche tutti i politici assumono come orizzonte valoriale per sé stessi il matrimonio.*

Con una disponibilità di risorse di soli 100 milioni di euro, il governo si rivolge a una ristrettissima platea di beneficiari, stimati in circa 1,1 milioni, che rappresentano solo una minima parte della popolazione. Tra i circa 19 milioni di lavoratori dipendenti, solo uno su diciannove potrà beneficiare del bonus. Il principale problema risiede nell’esclusione di ampie categorie di lavoratori e famiglie che, pur non soddisfacendo i requisiti specifici, si trovano in situazioni economiche difficili: lavoratori autonomi, famiglie monoparentali e quelle con un componente disoccupato.

La natura temporanea e limitata di questa misura è, per la UIL, un palliativo in un contesto in cui costo della vita e inflazione aumentano costantemente, 100 euro non sono neanche sufficienti a fare una reale differenza. In conclusione, ancora una volta, un intervento limitato che non affronta in modo sistematico la realtà economica e sociale delle famiglie italiane.

L’articolo 7 sexies (Disposizioni in materia di regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica), *l’estensione del regime di esenzione dall’Iva per alcune tipologie di prestazioni*

sanitarie di chirurgia estetica (effettuati anche prima del 17 dicembre 2023) che consiste, di fatto, nella possibilità di includere la spesa sostenuta per l'intervento analogamente a quanto avviene per le spese mediche e detraibili al 19%, ci lascia molti dubbi. Fermo restando che alcune patologie o interventi chirurgici, a seguito di una malattia o di un trauma, sono da trattare e curare per garantire la tutela della salute delle persone, l'esenzione per la chirurgia estetica continua a strutturarsi all'interno delle politiche dell'IVA, che tutela "alcuni interessi" e lascia indietro settori di prima necessità fondamentali per tante famiglie, donne e minori. La retroattività della misura peserà per il 2024, 3,5 milioni di euro che non sono propriamente delle bazzecole in un panorama di austerità e di enormi difficoltà di accesso alle cure e all'assistenza e non solo, per gran parte delle persone.

L'articolo 11 (Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura), pur apprezzando lo stanziamento a favore della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, evidenziamo che lo stesso non rappresenti una risposta strutturale alla criticità storica che riguarda la Fondazione Santa Lucia, che accanto alla non efficiente gestione delle risorse da parte del management, vede ancora sussistere il problema del corretto accreditamento tra la struttura e la Regione Lazio. Per la Uil è positivo l'intervento di gestione straordinaria, fermo restando che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, occorre proseguire un percorso che dovrà vedere impegnate le Istituzioni per una gestione pubblico/privato della Fondazione Santa Lucia affinché si continui a garantire oltre il livello di eccellenza, nella continuità assistenziale, nella neuroabilitazione e nella ricerca che la Fondazione offre, alla salvaguardia della professionalità sanitarie e amministrative che vi operano.

L'art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università), riscontriamo come il provvedimento, per le università e la ricerca anche di rilevanza e carattere sanitario, operi uno spostamento di risorse che non comporta alcun tipo di miglioramento in tale ambito, dal momento che i 50 milioni destinati per la valutazione di progetti di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese, sono compensati con una decurtazione di 50 milioni, dell'attuale Fondo. La stessa modalità viene adoperata per i collegi di merito accreditati per l'anno 2024, dove l'incremento di 1 milione di euro, è vanificato dalla riduzione del medesimo valore dal Fondo di Riserva Speciale.

Le misure proseguono nella logica del sottofinanziamento dell'università e della ricerca, della moltiplicazione del precariato e allontanano giovani dalla ricerca in Italia, diversamente da quanto era stato previsto dal «Tavolo tecnico» insediato dal governo Draghi due anni fa che chiedeva di stabilizzare la ricerca pubblica allo 0,75% del Pil, sfiorato nel 2023 grazie anche ai finanziamenti straordinari e temporanei del PNRR.

La Uil continua a manifestare la sua contrarietà a scelte come l'introduzione di nuove figure che coinvolgono i neolaureati in forme di collaborazione poco precisate e trasparenti, che alimentano l'incertezza creando precarietà, oltre ad incentivare l'ormai strutturata «fuga dei cervelli».

A ciò aggiungiamo che tra il 2024 e il 2027 assisteremo al pensionamento del 13% dei professori ordinari e associati. In riferimento a ciò, continuiamo a ribadire che la mancanza di programmazione di nuovi concorsi, per giovani docenti che dovranno andare a compensare le uscite per quiescenza negli atenei, genera il fenomeno della chiamata diretta di tutte le figure professionali (ad eccezione del post-doc) meccanismo non virtuoso, che baipassando i

concorsi rischia di penalizzare la selezione dei candidati sulla base delle competenze e del merito, prestando il fianco a forme di baronato.

Articolato

Articolo 1 - *Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.* Si integra la procedura per l'erogazione del credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES, attraverso una comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024. Si stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024. Si interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico e sulla possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027.

Articolo 2 bis - *Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti.* Si prevede, a determinate condizioni, l'erogazione di una indennità "una tantum" in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, pari e nella misura massima, di 100 euro, ai dipendenti che hanno i seguenti requisiti:

- **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** (dal computo sono esclusa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
- avere fiscalmente a carico sia il coniuge – non legalmente separato – **e almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.

L'indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto d'imposta unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. L'onere di copertura per tale misura è valutato pari a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, e si provvede mediante la riduzione, **nella misura di 34 milioni di euro per l'anno 2024, delle risorse relative all'istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.**

Articolo 3 - *Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche.* Si dispone che, ai fini IVA, e fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro.

Articolo 7 bis - *Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.* Si dispone la proroga, fino al 30 settembre 2025, delle Convenzioni quadro e degli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR, "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature". La disposizione fa salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario, con la condizione che tale facoltà sia comunque esercitata entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente DL.

Si rammenta che gli investimenti del PNRR “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”, la cui dotazione al 13 luglio 2021 era pari a 639 milioni del Next Generation EU e a 1.000 milioni (l. 67/1988), risultano rimodulati dal PNRR con una effettiva riduzione delle risorse programmate da 1 miliardo di euro a 250 milioni.

Articolo 7 quater - Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione Sociale. A modifica della legge 112/2023, dispone che la regione Calabria possa prorogare di un altro anno, senza oneri finanziari, i tirocini di inclusione sociale previsti per i disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nel territorio della medesima regione. Si rammenta che per la precedente proroga, sempre della durata di un anno, è stata prevista l’assegnazione alla regione Calabria di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 7 sexies - Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica. Si estende, a modifica della disciplina in materia di IVA, il regime di esenzione dall’IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica. L’esenzione concerne le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica “rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica”, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. L’esenzione viene prevista anche per le prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023.

Alla copertura degli oneri per la predetta misura, quantificata in 3,5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante riduzione, per il medesimo importo, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 8 - Misure in materia di Piano nazionale complementare. Si prevede, in relazione agli importi delle risorse accantonate e riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, che, per il 2024, una quota fino a 750 milioni delle suddette risorse sia destinata alla copertura degli eventuali oneri in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Articolo 11 - Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura. Con l’articolo si dispone:

- l’incremento della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e destina al Fondo per le emergenze nazionali le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19 per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024;
- prevede l’assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. La relazione tecnica evidenzia che trattasi, comunque, di contributo una tantum per l’esercizio 2024;
- viene innalzato di 2 milioni di euro, per l’anno 2024, lo stanziamento previsto per il bonus psicologo portando il limite complessivo del bonus a 12milioni di euro. Agli oneri si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute

Articolo 11-bis - Finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione Orizzonte Europa. Con l’articolo, tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell’Unione europea in data 14 maggio 2024, destina la quota delle risorse, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione previsti nell'ambito del programma Orizzonte Europa risorse stanziare nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC). Al finanziamento dell'iniziativa sono inoltre destinate ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 11-ter - *Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale.*

Reca disposizioni concernenti la Fondazione Enea Tech e Biomedical: questa è assoggettata al potere di vigilanza e di indirizzo dei Ministeri delle imprese e del made in Italy e della salute; è autorizzata ad operare anche nel settore della ricerca, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza e dispone che la Fondazione, quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, debba agire attraverso la costituzione di un ente non profit partecipato dalla Regione nel cui territorio sono erogati i servizi anzidetti, dopo aver acquisito il parere della Regione medesima, a carattere vincolante.

Si prevede inoltre, che con decreto interministeriale siano definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico, sono da destinare alla ricerca clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.

Articolo 12 - *Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università.*

Si dispone che, per l'anno 2024, la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziare ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, siano destinate alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università. La disposizione è volta a destinare alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, i 50 milioni di euro del "fondo per la ricerca e competitività". Viene confermato il vincolo di destinazione delle risorse stanziare, ai sensi della medesima norma, per gli anni 2025 e 2026.

Articolo 14 - *Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali*

Nelle misure previste dall'articolo si dispone oltre, alla proroga della tutela assicurativa per gli studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, la possibilità di acquisto di strumenti musicali anche con la Carta del Merito e la Carta della Cultura Giovani.

Link per visionare il Decreto-Legge completo

→ [Gazzetta Ufficiale](#)